

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE  
DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DELL'UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE DI  
POLLENZO E COLORNO

Oggetto consiliare n. 4694  
RELAZIONE

Con la sottoscrizione, in data 2 aprile 2002, di uno specifico Protocollo d'intesa, le Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna hanno convenuto sulla necessita' di promuovere la costituzione di un complesso didattico con annesso centro di documentazione, di ricerca, di divulgazione sui temi connessi all'enogastronomia, denominato "Universita' di Scienze Gastronomiche", con sedi nella Reggia di Pollenzo (CN) e nella Reggia di Colorno (PR).

L'iniziativa - inserita nel piu' ampio quadro di interventi che l'Amministrazione regionale promuove per lo sviluppo del turismo culturale ed enogastronomico e la difesa delle tradizioni locali ed alimentari - e' finalizzata alla creazione di una struttura in grado di formare operatori di elevata specializzazione nell'ambito della cultura alimentare.

Il carattere interdisciplinare dell'Universita' garantira' i necessari approfondimenti nel campo della trasformazione, distribuzione, promozione e valorizzazione degli alimenti, con particolare riferimento alle tecniche di produzione e distribuzione.

Gli studenti potranno acquisire - grazie all'apporto di docenti, direttori di ricerca ed esperti nelle discipline ecoagronomiche e gastronomiche - conoscenza delle caratteristiche e delle proprieta' dei prodotti e del sistema di consumo degli stessi, con un approccio del tutto innovativo nell'apprendimento che integra le lezioni in aula con viaggi e stage nei diversi luoghi di produzione nazionale ed internazionale.

Tale specializzazione consentira' la formazione di professionisti in grado di operare nel campo della promozione, valorizzazione degli alimenti e nella conduzione di imprese commerciali.

In attuazione del sopracitato Protocollo, le due Regioni hanno affidato all'Associazione "Slow Food Arcigola" - ora "Slow Food Italia" - l'incarico di effettuare uno studio di fattibilita' per individuare il percorso necessario alla realizzazione dell'Universita', che prevede, in fase di avvio, la costituzione di una associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione degli Amici dell'Universita' di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Colorno".

L'Associazione - alla quale le Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna, parteciperanno in qualita' di soci fondatori - e' aperta all'adesione di aziende private ed enti pubblici, a soggetti provenienti dal mondo della produzione e della enogastronomia, nonche' a tutti coloro che riterranno di aderire al progetto medesimo.

Fra gli scopi della costituenda Associazione vi e' quello di compiere attivita' di promozione di iniziative culturali nel settore dell'istruzione volte allo sviluppo delle scienze gastronomiche, a livello sia nazionale che internazionale, e di reperire le risorse necessarie alla creazione dell'Universita'.

Con il presente progetto di legge, composto di 5 articoli, la Regione Emilia-Romagna si propone di disciplinare la partecipazione alla "Associazione degli Amici dell'Universita' di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Colorno" in qualita' di socio fondatore.

L'articolo 1 autorizza l'adesione della Regione alla costituenda Associazione, sulla base delle finalita' perseguite dall'Associazione medesima.

L'art. 2 disciplina, al primo comma, le condizioni per partecipazione della Regione, mentre il secondo ed il terzo comma affidano al Presidente l'adozione degli atti necessari a perfezionare l'adesione alla costituenda

Associazione, nonché l'esercizio dei diritti inerenti la qualità di socio. È previsto, infine, che l'Associazione comunichi alla Giunta regionale ogni modifica dello statuto, al fine di consentire le necessarie valutazioni in ordine al mantenimento del vincolo associativo.

L'articolo 3 attribuisce alla Giunta la nomina dei rappresentanti regionali negli Organi dell'Associazione, sulla base delle disposizioni statutarie.

L'articolo 4 autorizza la Regione a riconoscere all'Associazione, secondo modalità definite dalla Giunta e nei limiti degli specifici stanziamenti di bilancio, un contributo annuo destinato al perseguimento delle finalità proprie dell'Associazione medesima.

L'articolo 5 contiene la norma finanziaria necessaria all'assunzione a carico della Regione degli oneri connessi all'attuazione della legge.

#### PROGETTO DI LEGGE

##### Art. 1

###### Istituzione e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, in qualità di socio fondatore, all'"Associazione degli Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Colorno", che sarà costituita ai sensi dell'art. 14 del Codice civile.

2. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a)

promozione di iniziative culturali nel settore dell'istruzione, che rispondano all'esigenza di incrementare la conoscenza scientifica, la preparazione manageriale, l'azione imprenditoriale, lo sviluppo culturale nelle scienze gastronomiche, sia a livello nazionale che internazionale;

b)

programmazione e realizzazione delle attività tese alla creazione della "Università di Scienze Gastronomiche" con sedi in Pollenzo (Cuneo) e Colorno (Parma).

##### Art. 2

###### Partecipazione della Regione

1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che all'Associazione partecipi la Regione Piemonte e che l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione, informati ai principi democratici su cui si basa lo Statuto della Regione Emilia-Romagna, prevedano:

a)

l'obbligo di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del Codice civile;

b)

il perseguimento senza fini di lucro delle finalità di cui al comma 2 dell'art. 1.

2. Il Presidente della Regione, o suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione.

3. I diritti inerenti la qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione, o suo delegato.

4. Ogni modifica dello statuto dell'Associazione deve essere previamente comunicata alla Giunta della Regione Emilia-Romagna ai fini della verifica del permanere delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo associativo.

##### Art. 3

###### Rappresentanti regionali negli Organi dell'Associazione

1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli Organi dell'Associazione secondo quanto previsto dallo statuto dell'Associazione medesima.

Art. 4

Contributi all'Associazione

1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a concedere all'Associazione un contributo annuo per il raggiungimento delle finalita' statutarie determinato dalla legge annuale di bilancio.
2. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalita' per la concessione e la liquidazione del contributo di cui al comma 1.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposita Unita' previsionale di base e relativo capitolo nel bilancio regionale che verra' dotato della necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.